



**IMPRESE SOCIALI
COOPERATIVE SOCIALI**

e

GLI ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE

d.lgs 3 luglio 2017, n. 112
d.lgs 3 luglio 2017, n. 117



ENTI DEL TERZO SETTORE

La gerarchia delle fonti

- 1) **Disciplina degli ETS (d.lgs 112/17 e 117/17)**
 - a) enti tipici
 - b) disciplina generale
- 1-bis) **Fonti extracodicistiche** a cui espressamente si rinvia (**cooperative sociali, società di mutuo soccorso**)
- 3) **Codice civile** (in quanto compatibile e applicabile)
- 4) eventuale **disciplina specifica dei settori di attività** (da applicare in ogni caso)



Gli Enti del Terzo Settore

(art. 4, d.lgs 117/17)

Gli Enti del Terzo settore sono individuati tramite un **elenco tassativo** composto da tipologie “speciali” e una categoria residuale. In particolare sono considerati ETS:

- ☐ le organizzazioni di volontariato (artt. 32 e s.s);
- ☐ le associazioni di promozione sociale (artt. 35 e s.s);
- ☐ gli enti filantropici (art. 37 e ss.)
- ☐ le reti associative (art. 41 e ss.)
- ☐ le imprese sociali
- ☐ le cooperative sociali e le società di mutuo soccorso, disciplinate dalle legge 381/1991 e dalla legge 3818/1886
- ☐ le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato **diversi dalle società** con finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale che operano in uno dei settori di cui all’art. 5 del Codice



IMPRESA SOCIALE

La gerarchia delle fonti

- 1) **d.lgs 112/17** (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale)
- 2) **d.lgs 117/17** (Codice del Terzo settore)
- 3) **Codice civile** per le norme concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita (**art. 1, comma 5, d.lgs. 112/2017**).
- 4) Profilo specialissimo
Legge 381/91 (imprese sociali di diritto ai sensi dell' **art. 1, comma 4, d.lgs 117/17**)



D.lgs 112/17

Finalità

- 1) risolvere le insufficienze e lacune della precedente normativa (d.lgs 155/2006 abrogato dall'art. 19, d.lgs. 112/2017);
- 2) rilanciare l'impresa sociale quale modello organizzativo del Terzo settore imprenditoriale non speculativo

IMPRESA SOCIALE

Art. 1, co. 1

Possono acquisire la **qualifica** di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei Lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività





IMPRESA SOCIALE

elementi caratterizzanti

- 1) essere un **ente privato**, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del c.c. (**Ambito soggettivo**)
- 2) esercitare in via stabile e principale **un'attività d'impresa di interesse generale** di cui all'art. 2 co. 1 (**ambito oggettivo**)
- 3) **senza scopo di lucro** e per **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (elemento teleologico)**
- 4) adozione di **modalità di gestione responsabili e trasparenti** e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività (cfr art.11) (**onere**)
- 5) devoluzione obbligatoria del patrimonio (art. 15, co. 8) (**condizione**)



Particolari enti privati

- **Enti religiosi civilmente riconosciuti**
- **Società**
 - Unipersonali
 - Fra professionisti
- **Società di mutuo soccorso** (Legge 3818/1886 mod. legge)



ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI (art.1, co. 3)

Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, a **condizione** che per tali attività

- 1) adottino un **regolamento**, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che , recepisca le norme del presente decreto
- 2) costituiscano un **patrimonio destinato** [art....c.c)
- 3) tengano separatamente le **scritture contabili**



ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

Non si applicano le seguenti disposizioni:

- ***obbligo di inserire*** nella ragione sociale l'indicazione di «impresa sociale» [Art. 6, co. 2]
- ***obbligo del coinvolgimento*** dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività [Art.11, co. 5]
- ***Obbligo di devoluzione del patrimonio residuo*** [art.12, co, 5]
- ***Procedure concorsuali*** [Art. 14]



PARTICOLARI TIPI DI SOCIETA'

- Società di mutuo soccorso
 - Società unipersonali
 - Fra professionisti



SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

legge 15 APRILE 1886, N. 3818 mod.

D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. L 17 dicembre 2012, n. 221

Le società di mutuo soccorso **non possono svolgere** attività diverse da quelle previste dalla presente legge, né possono svolgere **attività di impresa [art.2, co.2)**



SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

legge 15 APRILE 1886, N. 3818 mod.

D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. L 17 dicembre 2012, n. 221

Art. 23, co. 1 del decreto legge 179/2012,

- a) Le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, **sono iscritte nella sezione delle imprese sociali** presso il registro delle imprese secondo criteri e modalità stabilite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico.
- b) Con il medesimo decreto è istituita **un'apposita sezione dell'albo delle società cooperative**, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, **cui le società di mutuo soccorso sono automaticamente iscritte.**



Società Unipersonale

Non possono acquisire la qualifica di **impresa sociale** le società costituite da un unico socio persona fisica
[art. 1, co. 2 d.lgs 112/17)



Società tra professionisti **d.lgs 96/2001 [società fra avvocati]**

Società costituita esclusivamente per
l'esercizio in comune dell'attività
professionale svolta dai soci [avvocati,
commercialisti, ingegneri, medici, etc)



Si tratta di **società SENZA** attività di
impresa



LA NOZIONE DI IMPRESA

Marco G.C. Di Maio - Napoli 4 luglio
2019 - Dir Gen Politiche Agricole



La nozione di **IMPRESA**

- **Regolamento (UE) n. 651/2014 [Allegato 1]**
- **ART. 11 CTS**



La nozione di **IMPRESA**

Il Regolamento (UE) n. 651/2014 [Allegato 1] considera


"impresa **qualsiasi entità** che eserciti un'attività **economica**, **indipendentemente dalla sua forma giuridica**. In particolare sono considerate tali (fra gli altri, ndr) **...le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica**".



L'impresa “*commerciale*” di cui all'art.11, co. 2 CTS

Oltre che nel *registro unico nazionale del Terzo settore*, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività **esclusivamente o principalmente**

in forma di impresa commerciale

sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione  *nel registro delle imprese*.



LE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

art. 1, co. 2 d.lgs 112/17

art.5, co. 1 d.lgs 117/17



Attività di INTERESSE GENERALE

art.2, co. 1. lett. t) d.lgs 112/17

art. 5, co. 1 lett. s) d.lgs 117/17

**agricoltura sociale,
ai sensi dell'articolo 2
della legge 18 agosto 2015,
n. 141,
e successive modificazioni**



Attività di **INTERESSE GENERALE**


art. 2, co. 4, lett. a) e b) d.lgs 112/17

art. 5, co. 1, lett. p) d.lgs 117/17 [norma di rinvio a 112/17]

Si considera **comunque** di interesse generale, **indipendentemente dal suo oggetto**, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati:

a) **lavoratori molto svantaggiati** ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;

b) **persone svantaggiate o con disabilità** ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,



Naturalmente, niente in linea di principio impedisce che un'impresa sociale possa assumere **entrambe le finalità**, cioè quella di inserire al lavoro le persone di cui all'art. 2, co. 4, in una o più attività d'impresa di cui all'art. 2, co.1



Attività: Carattere **STABILE**

- Rinvio art. 2082 c.c. (Imprenditore)



CARATTERE PRINCIPALE

art. 2 co. 3

Si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi

RICAVI dell'attività > 70 % dei RICAVI complessivi

secondo **criteri di computo** definiti con decreto del MISE, di concerto con il MLPS

(NON ANCORA EMANATO)



L' assenza di scopo di **lucro**
[soggettivo]

Un requisito a **intensità graduata**



L'ASSENZA DI SCOPO LUCRO

➤ Lucro **oggettivo**

➤ Lucro **soggettivo**



L' assenza di scopo di **lucco** **soggettivo**

Attenuazione crescente se impresa sociale
costituita come

- 1) Ente del Libro I c.c.** [associazione o fondazione] ed ETS regolati dal CTS [cfr artt. 8 e 9 d.lgs 117/17]
- 2) Società di tipo ordinario** [Titolo V del Libro V c.c.]
- 3) Società cooperativa** [Titolo VI del Libro V c.c.]
- 4) Cooperativa sociale** [legge 8 novembre 1991, n. 381]



**Ente del Libro I c.c. [associazione o
fondazione] ed ETS regolati dal CTS**

**Valgono le disposizioni contenute negli
artt. 8 e 9 CTS**



Società di tipo ordinario

Titolo V del Libro V c.c.

**E' possibile una ripartizione fino al 50%
degli utili conseguiti [art. 3, co. 3]**



Cooperative sociali *ex lege 381/91*

Rinvio

Marco G.C. Di Maio - Napoli 4 luglio
2019 - Dir Gen Politiche Agricole



Società cooperative

art 2511 ss c.c.

E' possibile anche la ripartizione degli
avanzi della gestione mutualistica in forma
di **ristorno** oltre che dei **dividendi**
maturati

[art. 3, **co. 2.bis** introdotto dal d.lgs 95/2018 cd *correttivo*]

La nozione di RISTORNO

art. 2545-sexis, co. 1 c.c.

Particolare strumento della ricchezza prodotta dalla società **non proporzionale al capitale eventualmente conferito** ma traduzione, in termini monetari, del vantaggio mutualistico come differenza fra prezzo di acquisto del prodotto e costo effettivamente sostenuto dalla società cooperativa

≠

Dividendo quale remunerazione del capitale conferito e distribuito in proporzione ai conferimenti effettuati

UNA QUESTIONE PARTICOLARE

Il rapporto tra

le finalità [solidaristiche, di utilità sociale e civiche]

e

le attività di interesse generale



Identità o autonomia/integrazione?



Le cooperative sociali **dopo** **la riforma del** **Terzo settore**

Marco G.C. Di Maio - Napoli 4 luglio
2019 - Dir Gen Politiche Agricole



Cooperative sociali

Il sistema delle fonti 84bbb

- **Legge 8 novembre 1991, n. 381**
- **Dlgs 112/2017**
- **CTS [D.lgs 117/17]**
- **Codice civile**
 - a) art. 2512 ss coop mutualità prevalente
 - b) art. 111 undecies disp att. c.c.



art. 111 undecies disp att. c.c.

- Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, **regimi derogatori al requisito della prevalenza**, così come definite dall'articolo 2513 del codice, in relazione alla struttura dell'impresa e del mercato in cui le cooperative operano, a specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e alla circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all'anno di esercizio.


Cooperative sociali

Tipo a) : gestione di «servizi socio-sanitari ed educativi», ed in più «le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p) » del d.lgs 112/17 **[cfr art. 17 d.lgs 112/17]**

Tipo b) svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

c) Miste

d) Consorzi aventi la base sociale formata in misura non inferiore ai 70% da cooperative sociali. **[art.8 l. 381/91]**



Le attività aggiunte alle coop soc. di tipo a)

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, *commi 1 e 2*, della *legge 8 novembre 2000, n. 328*, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla *legge 5 febbraio 1992, n. 104*, e di cui alla *legge 22 giugno 2016, n. 112*, e interventi e prestazioni sanitarie;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001*
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della *legge 28 marzo 2003, n. 53*, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate



Un'importante osservazione

Art. 5 (Convenzioni)

1. Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), **per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi**, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.



Cooperative sociali e assenza dello scopo di lucro

il comma 2.bis dell'art. 3 d.lgs 112/17

Non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili e avanzi di gestione la ripartizione ai soci correlati alle attività di interesse generale di cui all'art., effettuata ai sensi dell'art. **2545 sexies** del codice civile **e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge** o dallo statuto, da **imprese sociali costituite in forma cooperativa**, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica



Cooperative sociali e assenza dello scopo di lucro

il comma 2.bis dell'art. 3 d.lgs 112/17

- Vantaggio accordato alle imprese sociali costituite in forma di cooperativa
- Le **cooperative sociali** ex lege 381/91 dovrebbero seguire la regola dell'art. 2545 sexies c.c. (i.e.: senza alcuna limitazione) e **NON** quella del comma 2-bis in forza della speciale graduazione delle fonti prevista per le coop.soc [art.1, co. 4 d.lgs 112/17] che antepone la disciplina delle cooperative a quella del d.lgs 112/17



EQUAZIONI, NON IMPLICAZIONI E DISEQUAZIONI

➤ **IMPRENDITORIALITA' = ECONOMICITA'**

➤ **ECONOMICITA' ~~≠~~ LUCRO**

➤ **ECONOMICITA' ~~≠~~ COMMERCIALITA'**



L' IMPRENDITORE

art.. 2082 c.c.

Marco G.C. Di Maio - Napoli 4 luglio
2019 - Dir Gen Politiche Agricole



L'imprenditore art. 2082

- E' imprenditore chi esercita
- **professionalmente**
- una attivita' **economica**
- **organizzata**
- al fine della **produzione** o dello **scambio** di beni o di servizi.



Professionalità


L'attività svolta dall'imprenditore deve essere svolta in modo **NON occasionale**, ma **stabile e abituale**

Non è necessario che l'attività sia esercitata ininterrottamente: in caso di **attività ciclica o stagionale** è sufficiente che gli atti di impresa siano costantemente compiuti nei periodi e secondo le cadenze proprie dell'attività svolta

Economicità

[*rectius*: metodo economico]

Attività di impresa è svolta con metodo economico se tende a realizzare dei ricavi che possano sostenere i costi



Non appare necessario il perseguimento dello scopo di lucrativo [*rectius*: occorre che attività d'impresa sia

astrattamente lucrativa

=

astrattamente in grado di procurare un lucro

[cfr impresa pubblica, [art. 2093 c.c) e società cooperativa [art. 2511 c.c.)]



Organizzazione

Organizzazione

=

Impiego coordinato di fattori produttivi
[lavoro, capitale, terra] propri e/o altrui



Produttività

[produzione o scambio di beni e servizi]

Non è imprenditore

colui che si limita a godere dei propri beni e
a raccoglierne gli eventuali frutti

[es.: Chi, essendo proprietario di case, le concede in
locazione riscuotendo mensilmente il relativo canone]



Imprenditore agricolo art. 2135, co. 3 c.c.

- Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché **le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda** normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata,




IL CONTRATTO DI SOCIETA'

art. 2247 .cc.

Con il contratto di società

- **due o più persone** [contratto potenzialmente plurilaterale]
- **conferiscono beni e servizi** [conferimenti=contributi che i soci si obbligano a versare a favore della società]
- **per l'esercizio in comune** [potere di tutti i soci di partecipare alle scelte della società]
- **di un'attività economica** [un'attività in grado di produrre nuova ricchezza]
- **allo scopo di dividerne gli utili**. [scopo egoistico/autodestinazione]



LA COMMERCIALITA'

Marco G.C. Di Maio - Napoli 4 luglio
2019 - Dir Gen Politiche Agricole



LA COMMERCIALITA'

- PER ATTIVITA' [art. 2195]
- PER FORMA ORGANIZZATIVA [utilizzata per lo svolgimento di una determinata attività]
 - ART. 11 CTS
- PER LEGISLAZIONE TRIBUTARIA



LA COMMERCIALITA'

ART. 2195 CC

Capi III ss Tit. V del Libro V c.c.

Art.11 CTS

TUIR [art. 143]



Articolo 2195 c.c.

commercialità per attività


Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.




Forme organizzative commerciali

**I tipi di società di cui
Capi III ss Tit. V del Libro V c.c.**



**Art. 2249 c.c. : principio della inammissibilità
delle società atipiche**

“le società che hanno per oggetto l’esercizio di **un’attività commerciale** devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo Titolo [titolo V ndr]. Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative [Titolo VI, ndr] e quelle delle leggi speciali che per l’esercizio di particolari categorie d’impresa prescrivono la costituzione delle società secondo un determinato tipo”



Art.11, co.2 e 3 CTS


2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, **gli ETS** che esercitano la propria attività **esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale** sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.
3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Art.11, co. 2 d.lgs 117/17


Interpretazione possibile

In base a quello che abbiamo visto:

- Per un'attività di impresa o di impresa commerciale si può immaginare una **gradazione** in termini di attività "esclusiva" o "principale" o "secondaria"
- Per la **forma organizzativa** la gradazione non è possibile: questa **o è commerciale** [tutti i tipi di società dei Capi III e ss) **o non lo è** [come la società semplice]: non lo può essere esclusivamente o principalmente
- Nel nostro ordinamento **non** è dato rilevare una forma, cioè un'organizzazione imprenditoriale propria della sola impresa **commerciale**



?




Art.11, co. 2 d.lgs 117/17

Interpretazione possibile

Considerando che:

- a) Per il **TUIR** sono commerciali gli enti che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio di attività fiscalmente commerciali [**art. 73, co. 1 e art 55, co.3**]
- b) **ETS non si considerano commerciali** sia se:
 - a) Svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale con modalità [fiscalmente) non commerciali, cioè “a titolo gratuito o dietro versamenti di corrispettivi che non superano i costi effettivi” [**art. 79, co. 2**];
 - b) Le loro attività rientrano fra quelle “**decommercializzate**” ex **art. 79, commi 3 e 6**
- c) **ETS perdono qualifica di enti [fiscalmente] non commerciali** qualora ottengano dallo svolgimento della loro attività istituzionale e di eventuali attività diverse, in forma di impresa e con l'adozione di modalità fiscalmente commerciali, entrate superiori di quello derivanti da quella parte della loro attività svolta con modalità fiscalmente non commerciali [**art 79, co. 5, seconda parte**]



Art.11, co. 2 d.lgs 117/17

Interpretazione possibile

È possibile ipotizzare che

Il CTS abbia inteso limitare l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese a quei **solì ETS che svolgono la loro attività istituzionale di interesse generale di impresa adottando prevalentemente modalità fiscalmente considerate come commerciali**, cioè, in linea di principio, con criteri per la fornitura delle proprie prestazioni non [erogativi né) di mero pareggio

[cfr artt. 79, co. 5 CTS e **art. 143, co. 1 TUIR]**